



**COMUNE DI SANLURI**

**Provincia di Cagliari**

**Via Carlo Felice 201 - Telefono 070/93831 - Telefax 070/9383239**

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI REGOLAMENTO COMUNALE**

### **ART. 1**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricali e terreni agricoli siti nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **ART. 2**

#### **Definizione di fabbricati ed aree**

2. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.
  - Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 12 comma 1 sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghi coltura ed all'allevamento dei animali. Nel caso di comunione, la qualifica di imprenditore principale deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile oppure i piccoli appezzamenti condotti dai soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo così come precisato dagli articoli 2082 e 2083 del codice civile.
4. Per piccolo appezzamento si intende un terreno agricolo condotto da soggetto non avente la qualifica di imprenditore agricolo di superficie non superiore a mq 6000

### **ART. 3**

#### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi,

anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### ART. 4

##### Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta di riferisce.

#### ART. 5

##### Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

#### ART. 6

##### Definizione di valore dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legge 11 luglio 1992 n.333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n.701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base

delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 2 non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. Fino Alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5%.
5. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5 comma 2 del D.lgs n.504 del 30/12/92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

## ART. 7

### Definizione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione. I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono i seguenti:
  - VALORE DI BASE. La determinazione del valore di base si ottiene dalla media aritmetica dei seguenti valori:
    1. Dai valori definitivamente accertati dall'ufficio del registro ovvero dalle valutazioni da questo richieste all'ufficio tecnico erariale secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131;
    2. Dai valori di esproprio;
    3. Dalle valutazioni rese dal funzionario del settore tecnico che si avvale della propria organizzazione interna ed assume informazioni e pareri esterni che avranno riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali e imprenditori del settore che operano sul territorio;
    4. Dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

### • ZONA TERRITORIALE DI UBICAZIONE

Il valore base costituisce il valore dell'area per la zona omogenea periferica. Il valore base viene incrementato o decrementato delle seguenti percentuali per le seguenti zone omogenee:

300,00% centro abitato (zone di completamento)

200,00% centro storico

185,00% semi periferica (zone di espansione residenziale)

000,00% periferica (zone artigianali, commerciali, e piccole industrie)  
- 87,50% Sanluri Stato e fuori dal centro abitato (zone agricole)

Le zone omogenee coincidono con quelle individuate nella zonizzazione del vigente programma di fabbricazione

- **INDICE DI EDIFICABILITA'**

1. Il valore ottenuto viene incrementato o decrementato delle seguenti percentuali in base ai seguenti indici di edificabilità:

zero indice di fabbricabilità pari a 0,50 mq/mq  
10% indice di fabbricabilità pari a 0,60 mq/mq  
15% indice di fabbricabilità pari a 0,65 mq/mq  
-35% indice di fabbricabilità pari a 0,066 mq/mq

- **ONERI PER LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE**

1. Il valore ottenuto viene incrementato delle seguenti percentuali:

00% per le aree senza opere di urbanizzazione

80% per un'area con le urbanizzazioni primarie eseguite ovvero la prestazione della relativa fidejussione

120% per un'area con le urbanizzazioni primarie e secondarie eseguite ovvero la prestazione delle relative fidejussioni

Con decorrenza dal 01/01/2008 il funzionario per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili provvederà ad aggiornare i valori in vigore al 31/12/2007, già determinati secondo i criteri previsti dall'articolo 7 del presente regolamento e aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato sull'aumento intervenuto tra il mese di gennaio e quello di dicembre dell'anno precedente:

#### ART.8

##### Definizione valore terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

#### ART. 9

##### Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e decorre dal 01 gennaio dell'anno di riferimento
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune.

4. Il comune può deliberare una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

#### ART. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
  - Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni;
  - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - I fabbricati di proprietà della santa sede indicati negli articolo 13 14 15 e 16 del trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - I fabbricati che dichiarati inagibili o inabitabili sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera C del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera A della legge 20 maggio 1985 n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

#### ART. 11 Riduzioni e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 dello stato di inagibilità o inabitabilità.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e come tali di fatto non utilizzati. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a

lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento.

3. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica e acqua). Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota del 4 per mille è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso. Per abitazione principale si intende salvo prova contraria quella di residenza anagrafica. Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto.
5. L'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o in alternativa può essere aumentata o fino a euro 258,22 della detrazione prevista dal precedente comma n.4.
6. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a euro 258,22 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
8. l'aliquota prevista per i fabbricati adibiti ad abitazione, diversi dall'abitazione principale, è stabilita nella stessa misura di quella prevista per l'abitazione principale se le unità immobiliari risultano locate a canone concordato secondo la normativa vigente. A tal fine il contribuente dovrà trasmettere all'ufficio tributi comunale, copia del relativo contratto di locazione; l'aliquota agevolata sarà applicata per tutto il periodo della durata contrattuale in esso indicato.
9. la detrazione prevista per l'abitazione principale è elevata a euro 150,00 per i contribuenti aventi i requisiti reddituali previsti dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non

superiori a 7500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

10. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione di quelle aventi categoria catastale A1, A8, e A9, si detrae un ulteriore importo pari a 1,33 per mille della base imponibile nei limiti massimi di euro 200,00 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta

## ART. 12

### Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
  - Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 50 milioni e fino a 120 milioni di lire;
  - Del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 120 milioni e fino a 200 milioni di lire;
  - Del 25% di quella gravante sulla parte eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al precedente comma si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; L'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, alla quota di possesso.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## ART. 13

### Versamenti e variazioni consistenze immobiliari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi individuati con il presente regolamento all'articolo 3, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il possesso per almeno quindici giorni è computato per mese intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi di imposta devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 del mese di giugno pari al 50% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda dal primo al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale con l'utilizzo di speciali moduli di conti

correnti in distribuzione presso gli uffici comunali, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale, o mediante modello unificato di pagamento F24. In caso di versamento diretto presso la tesoreria comunale, il contribuente compilerà una apposita distinta di versamento in cui saranno indicati i valori imponibili degli immobili distinti per categoria, ai quali si riferisce il versamento.

Per gli immobili, compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata nel complessivo ammontare sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiude senza la vendita dell'immobile. Entro novanta giorni dalla data della loro nomina il curatore o il commissario liquidatore deve presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura

#### ART. 14

##### Liquidazioni

1. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo i criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

#### ART.15

##### Accertamento

1. Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può indicandone il motivo :
  - Invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
  - Richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il comune per la propria azione impositrice si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218
4. E' attribuito alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

#### Art. 16

##### Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi devono essere versate dal contribuente con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 13 entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento. In caso contrario sono riscosse coattivamente mediante ruolo se affidata al concessionario della riscossione, formato secondo le disposizioni, vigenti, fatti salvi i casi di emissione di provvedimenti di sospensione dell'avviso di accertamento notificato oppure mediante le procedure di cui al r.d. 639/1910 se svolta in proprio dall'ente o mediante soggetti previsti dalla legge. Il ruolo deve essere formato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

ART. 17  
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente al momento dell'accertamento del diritto alla restituzione. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tale caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 del presente articolo, su richiesta del contribuente da inviare al comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta comprensiva degli interessi dovuti non risulta superiore a euro 12,00 per ciascuna annualità

ART. 18  
Sanzioni e di interessi

1. Si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65 nei seguenti casi:
  - Nei casi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti entro sessanta giorni dalla richiesta,
  - Nei casi di mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
2. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 13 comma 4 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di euro 103,29 per ciascuna unità immobiliare.

Le sanzioni indicate nel presente articolo non sono riducibile ad un quarto  
Gli interessi sono dovuti nella misura del tasso legale vigente

1.

ART. 19  
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 20  
Disposizioni transitorie finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART.21  
Compensi Incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera p del decreto legislativo n. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (CCNL)

ART. 22  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e produce i suoi effetti con decorrenza 01/01/99.
2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento non operano le disposizioni di cui agli articoli 10 commi 4 e 5, articolo 11 commi 1, 2, articolo 14 comma 2, articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

ART. 24  
Norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento avranno validità fino alla emanazione di una disposizione normativa statale diversa che tacitamente le abroga. Le eventuali nuove disposizioni di legge automaticamente modificano le parti del presente regolamento tacitamente abrogate, senza necessità di una formale abrogazione e modificazione da parte dell'organo comunale competente